



Delibera della Giunta Regionale n. 174 del 04/04/2012

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

ART. 7 DEL D.L. 30/12/2009, N°195 CONVERTITO DALLA LEGGE 26/02/2010 N° 26 E
S.M.I. E ART. 12 DEL D.L. 02/03/2012 N°16 - PROVVEDIMENTI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, l'art. 6 del D.L. 30/12/2009, n. 195, convertito in legge 26/02/2010, n.26 dispone che "ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro";
- b. che l'art. 7 comma 1 dell'indicato provvedimento normativo ha stabilito che "entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato" (art. 7, comma 1);
- c. che il termine per il trasferimento della proprietà dell'impianto è stato differito al 31.1.2012 dall'art. 5 D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge 24/02/2012, n.14 e, da ultimo, al 30/06/2012, dall'art. 1 bis, comma 4 introdotto dalla legge 24/03/2012, n. 28, di conversione del D.L. 25/01/2012, n. 2;
- d. che l'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 195/2009 ha inoltre stabilito che "l'eventuale trasferimento a uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale";
- e. che, la legge n. 28 del 24/03/2012, in sede di conversione del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2, ne ha soppresso il comma 4 dell'art. 1, con il quale la regione Campania veniva autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, relative al programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi dell'art. 7 del citato art. 7 del D.L. n. 195 del 2009, prevedendo, altresì, il trasferimento delle risorse necessarie alla stessa Regione;
- f. che, l'art 12, commi da 8 a 11, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, in corso di conversione in legge, stabilisce che:
 - f.1 8. "la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione";
 - f.2 9. "In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato";
 - f.3 10. "Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione";
 - f.4 11. "All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla

- vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato".
- g. che il disegno di legge approvato in Senato il 04/04/2012 e inviato alla Camera dei deputati in seconda lettura, ha introdotto i sotto indicati emendamenti al testo del menzionato art. 12, sostituendo il comma 11 e inserendo i commi 11-bis e 11-ter:
- g.1 11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente: 11«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato;
- g.2 11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata;
- g.3 11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

RILEVATO

- a. che, con nota prot. 1253/UDCP/GAB/CG del 27 gennaio 2012, in riscontro alla richiesta pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 7, comma 1 del D.L. n. 195 del 2009 sullo schema di d.P.C.M. trasmesso, il Presidente della Giunta regionale rappresentava alla predetta Presidenza che la regione Campania, pur non essendo contraria, in linea di principio, all'acquisto della proprietà dei cespiti in menzione, riteneva imprescindibile che l'intesa fosse subordinata all'individuazione di una fonte di finanziamento alternativa alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, segnalando, altresì, tanto la necessità della effettuazione di preliminari rituali adempimenti connessi al trasferimento della proprietà dell'immobile, quanto quella della previsione di condizioni atte a garantire la Regione stessa in relazione al rapporto con la società proprietaria e con il gestore dell'impianto;
- b. che, a fronte di quanto puntualmente rappresentato nella nota di cui sopra e nelle successive interlocuzioni intervenute con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con d.P.C.M. del 16 febbraio 2012, nella vigenza del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2012, successivamente soppresso dalla legge di conversione, in assenza dell'intesa e nell'asserito presupposto della pretesa ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 61 comma 3 del D.L. 9.2.2012 n. 5, è stato stabilito che *"la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare è trasferita dalla società proprietaria dell'impianto alla Regione Campania al prezzo complessivo di euro 355.550.510,84" con oneri coperti "a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, che presenta la necessaria disponibilità, oltre che con eventuali contributi da riconoscere alla Regione Campania in dipendenza del trasferimento"*;

- c. che la Regione Campania, ravvisando nell'atto da ultimo indicato un *vulnus* alla sfera di autonomia garantita agli enti territoriali dalla Carta Costituzionale, ha deliberato di impugnare il citato dPCM innanzi al TAR Lazio ed innanzi alla Corte Costituzionale;
- d. che, successivamente all'adozione degli atti sopra citati, si sono susseguite, attraverso formali corrispondenza e incontri, le occorrenti interlocuzioni a chiarimento della fondatezza delle istanze avanzate dalla regione Campania, come innanzi sintetizzate;
- e. che è intervenuta la disposizione legislativa di cui al punto f) del PREMESSO;
- f. che, inoltre, il Senato, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 16 del 2012, ha approvato gli emendamenti riportati al punto g) del PREMESSO;
- g. che con nota n. DPC 0000092 del 02/04/2012 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato il deliberato del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale si provvede agli adempimenti contabili propedeutici al trasferimento delle somme, di cui all'art. 12, comma 8 del D.L. n. 16 del 02/03/2012;

CONSIDERATO

- a. che risponde a preminente interesse della regione Campania che venga garantita la regolare prosecuzione dell'attività di gestione del termovalorizzatore di Acerra, in considerazione dei connessi paventabili pregiudizi che si possono determinare, in caso di criticità, alle condizioni correlate al ciclo di smaltimento dei rifiuti;
- b. che, anche in ragione delle preminenti esigenze esposte al precedente punto a), costituisce precipuo intendimento dell'attuale Amministrazione, con ciò confermando la leale collaborazione con lo Stato, cui ha sempre improntato il proprio comportamento nella vicenda di cui trattasi, giungere a soluzioni condivise, ove convergenti nel perseguimento del comune interesse di tutelare l'igiene e la salute della collettività insediata sul territorio e la regolarità del ciclo integrato di gestione dei rifiuti;

RITENUTO

- a. che, nel perseguimento delle finalità sopra indicate e all'esito delle valutazioni svolte, anche sul piano delle modalità di utilizzazione delle risorse nella titolarità della regione Campania come individuate dalle disposizioni legislative sopra richiamate e dagli emendamenti approvati in Senato in sede di conversione del D.L. n. 16/2012, salve e impregiudicate, allo stato, le iniziative giudiziali proposte e proponende dalla regione Campania, a tutela dei propri diritti e interessi, sarebbe possibile accedere al trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla stessa Regione, anche mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c., subordinando il perfezionamento della volontà espressa al verificarsi della condizione della conversione definitiva del Decreto legge n. 16 del 2012 con le modifiche approvate in Senato nella seduta del 04/04/2012, riportate al punto g) del PREMESSO;
- b. di precisare che la volontà espressa al precedente punto a) non comporta in alcun modo rinuncia della regione Campania ad attivare in ogni sede le azioni di rivalsa e di tutela dei propri diritti e interessi, in caso di pretese a qualsivoglia titolo avanzate nei propri confronti dalla società FIBE s.p.a., proprietaria dell'impianto, o dai suoi creditori e aventi causa; nonché dalla Società A2A S.p.A., o dai suoi creditori e aventi causa, in ragione del contratto di affidamento della gestione dell'impianto stesso e di quello di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, stipulato tra quest'ultima e il Dipartimento della Protezione Civile;
- c. di costituire una commissione di esperti, quale soggetto in posizione di terzietà, composta da tre docenti universitari che non abbiano partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione, costruzione e di gestione dell'impianto, rispettivamente appartenenti alle Università degli Studi Federico II di Napoli, Seconda Università di Napoli e Università Parthenope, da designarsi ad opera dei rispettivi Rettori, alla quale affidare il compito di accertamento e redazione dell'attuale stato di consistenza dell'impianto, all'atto dell'eventuale acquisizione della proprietà dello stesso, da effettuarsi, stante l'urgenza, entro 20 giorni dalla costituzione della Commissione medesima,

- anche in contraddittorio con i rappresentanti designati dal Dipartimento della protezione Civile, dalla regione Campania e dal soggetto gestore dell'impianto;
- d. di impegnarsi, nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al punto a), ad assumere le coerenti e consequenziali determinazioni in merito al contenzioso azionato dalla regione Campania avverso il d.P.C.M. 16/02/2012;
 - e. di demandare, al fine di consentire, al verificarsi della condizione sopra indicata, il tempestivo perfezionamento del trasferimento della proprietà dell'impianto termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, attraverso il pagamento del prezzo alla Società alla proprietà e l'effettuazione dei connessi adempimenti amministrativi, alle AA.GG.CC. 03, 05, 08, 10, 21, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione degli atti propedeutici alla eventuale acquisizione della proprietà dell'impianto;
 - f. di demandare, altresì, all'Avvocatura regionale, per le consequenziali determinazioni, la verifica del contratto stipulato il 13/11/2008, di affidamento in gestione del termovalorizzatore di Acerra e dello STIR di Caivano tra il Dipartimento della Protezione Civile e la società A2A S.p.a. e degli altri atti negoziali richiamati nel contratto medesimo;

VISTI

l'art.120 Cost.;
il D.L. n. 195 del 2009, convertito in legge n.26 del 2010;
il D.L. n. 216/2011;
il D.L. n. 2/2012, convertito con modificazioni in legge 24/03/2012, n.28,
il D.L. n. 16/2012;
il d.P.C.M. del 16 febbraio 2012,
per le ragioni esposte in premessa, da intendersi integralmente richiamate, a voto unanime

DELIBERA

1. per perseguimento delle finalità di garanzia della regolare prosecuzione dell'attività di gestione del termovalorizzatore di Acerra, in considerazione dei connessi paventabili pregiudizi che si possono determinare, in caso di criticità, alle condizioni correlate al ciclo di smaltimento dei rifiuti, a conferma della leale collaborazione con lo Stato, cui la Regione Campania ha sempre improntato il proprio comportamento, di accedere alla possibilità del trasferimento della proprietà del complesso immobiliare sopra indicato, anche mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c, fatte salve e impregiudicate, allo stato, le iniziative giudiziali proposte e proponende dalla regione Campania, a tutela dei propri diritti e interessi e subordinando il perfezionamento della volontà espressa al verificarsi della condizione della conversione definitiva del Decreto legge n. 16 del 02/03/2012 con le modifiche approvate in Senato nella seduta del 4 aprile 2012, riportate al punto g) del PREMESSO;
2. di precisare che la volontà espressa al precedente punto a) non comporta in alcun modo rinuncia della regione Campania ad attivare in ogni sede le azioni di rivalsa e di tutela dei propri diritti e interessi, in caso di pretese a qualsivoglia titolo avanzate nei propri confronti dalla società FIBE s.p.a., proprietaria dell'impianto, o dai suoi creditori e aventi causa e dalla Società A2A S.p.A., o dai suoi creditori e aventi causa, in ragione del contratto di affidamento della gestione dell'impianto stesso e di quello di selezione e trattamento dei rifiuti di Caivano, stipulato tra quest'ultima e il Dipartimento della Protezione Civile;
3. di costituire una commissione di esperti, quale soggetto in posizione di terzietà, composta da tre docenti universitari che non abbiano partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione, costruzione e di gestione dell'impianto, rispettivamente appartenenti alle Università degli Studi Federico II di Napoli, Seconda Università di Napoli e Università Parthenope, da designarsi ad opera dei rispettivi Rettori, alla quale affidare il compito di accertamento e redazione dell'attuale stato di consistenza dell'impianto, all'atto dell'eventuale acquisizione della proprietà dello stesso, da effettuarsi, stante l'urgenza, entro 20 giorni dalla costituzione della Commissione medesima, anche in contraddittorio con i rappresentanti designati dal Dipartimento della protezione Civile, dalla Regione Campania e dal soggetto gestore dell'impianto;

4. di fissare in € 10.000 gli oneri finanziari complessivi per l'espletamento delle attività della Commissione di cui al punto 2, comprensivo del compenso e delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con imputazione al Cap. 2582 dell'U.P.B. 22.84.245, a valere sul bilancio gestionale 2012;
5. di impegnarsi, nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al punto 1), ad assumere le coerenti e consequenziali determinazioni in merito al contenzioso azionato dalla regione Campania avverso il d.P.C.M. 16.2.2012;
6. di demandare, al fine di consentire, al verificarsi della condizione sopra indicata, il tempestivo perfezionamento del trasferimento della proprietà dell'impianto termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, attraverso il pagamento del prezzo alla Società proprietaria e i connessi adempimenti amministrativi, alle AA.GG.CC. 03, 05, 08, 10 e 21, per quanto di rispettiva competenza, la predisposizione degli atti propedeutici alla eventuale acquisizione della proprietà dell'impianto;
7. di demandare, altresì, all'Avvocatura regionale, per le consequenziali determinazioni, la verifica del contratto stipulato il 13/11/2008, di affidamento in gestione del termovalorizzatore di Acerra e dello STIR di Caivano, tra il Dipartimento della Protezione Civile e la società A2A S.p.a. e degli altri atti negoziali richiamati nel contratto medesimo;
8. Il presente provvedimento è inviato, a cura dell'AGC n.21, per gli adempimenti consequenziali:
 - 8.1 alle AA.GG.CC. 03, 04, 05, 08, 10 e 21,
 - 8.2 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
 - 8.3 al Dipartimento della protezione civile, nonché al BURC per la pubblicazione.